

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FATTURE VERSO PROFESSIONISTI

1. Contesto Normativo e Obbligo di Verifica

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1, co. 725) ha introdotto un nuovo obbligo per la PA e le società a prevalente partecipazione pubblica di verificare la presenza di cartelle di pagamento scadute e non pagate a carico degli esercenti arti e professioni prima di procedere a qualsiasi pagamento in loro favore, anche per importi inferiori a 5.000 euro. Questo obbligo è stato inserito come co. 1-ter nell'art. 48-bis del Dpr 602/1973.

- Soggetti coinvolti:** esclusivamente gli esercenti arti e professioni (esclusi privati e imprenditori).
- Oggetto del credito:** solo compensi professionali derivanti dall'attività svolta (art. 54 TUIR).
- Decorrenza:** l'obbligo si applica a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dal momento in cui la prestazione è stata resa. Ciò significa che anche compensi per prestazioni pregresse, liquidati dopo tale data, sono soggetti alla nuova disciplina

2. Evoluzione dell'Obbligo di Verifica

- **Fino al 14 giugno 2026:** l'obbligo di verifica riguardava solo i pagamenti superiori a 5.000 euro, per qualsiasi tipologia di beneficiario. In caso di inadempienza, la PA doveva segnalare l'importo del credito all'agente della riscossione, che poteva attivare procedure di pignoramento
- **Dal 15 giugno 2026:** l'obbligo si estende anche ai pagamenti inferiori a 5.000 euro, ma solo se riferiti a corrispettivi per attività professionale svolta da esercenti arti e professioni. In questo caso, la PA non si limita a segnalare, ma deve trattenere l'importo dovuto all'agente della riscossione fino a concorrenza del debito e versare al professionista l'eventuale eccedenza

3. Modalità di Verifica e Pagamento

- La PA deve effettuare una verifica preventiva telematica tramite un servizio dedicato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, denominato "Verifica inadempimenti", prima di ordinare il pagamento
- In caso di esito positivo (cioè presenza di cartelle di pagamento scadute e non pagate per almeno 5.000 euro complessivi), la PA procede così:
 - Trattiene la somma dovuta all'agente della riscossione fino a concorrenza del debito.
 - Versa al professionista l'eventuale eccedenza.
 - Segnala la situazione all'agente della riscossione per eventuali azioni di recupero.
 - Il pagamento al professionista è quindi "bloccato" o ridotto in base all'ammontare del debito fiscale
- Se il debito è inferiore all'importo dovuto, la parte residua viene pagata al professionista; se il debito è pari o superiore, il pagamento al professionista è sospeso fino a 60 giorni, durante i quali la PA segnala la situazione all'agente della riscossione

4. Ambito di Applicazione e Esclusioni

- L'obbligo riguarda solo i compensi professionali, quindi non si applica a pagamenti per cessioni di beni, indennizzi, contributi pubblici o altre tipologie di somme.
- Sono esclusi i soggetti privati e gli imprenditori.
- Non si applica alle imprese sottoposte a sequestro o confisca, né alle cartelle per le quali è in corso una dilazione o una definizione agevolata (es. rottamazione) [\[2\]\[1\]](#).

Tabelle riepilogative

| Aspetto | Prima del 15/06/2026 | Dal 15/06/2026 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Soggetti coinvolti | Tutti i beneficiari (professionisti, imprese, privati) | Solo esercenti arti e professioni |
| Soglia pagamento | > 5.000 € | Anche < 5.000 € per compensi professionali |
| Tipo di pagamento | Qualsiasi titolo | Solo compensi per attività professionale |
| Azione PA in caso di debito | Segnalazione all'agente della riscossione | Trattenuta diretta fino a concorrenza del debito |
| Pagamento al professionista | Pagamento completo, segnalazione per pignoramento | Pagamento solo dell'eccedenza rispetto al debito |
| Soglia Debito per Applicazione | 5.000 € (cartelle complessive) | |
| Durata blocco pagamento | 60 giorni (per pagamenti > 5.000 €) | |
| Servizio telematico | "Verifica inadempimenti" Agenzia Entrate-Riscossione | |

Conclusioni

Dal 15 giugno 2026, la PA deve effettuare una verifica preventiva obbligatoria anche per pagamenti inferiori a 5.000 euro, ma solo se riferiti a compensi professionali. In caso di debiti fiscali accertati, la PA trattiene l'importo dovuto all'agente della riscossione e versa al professionista solo l'eventuale eccedenza. Questa procedura rappresenta una forma di pignoramento anticipato operato direttamente dalla PA, con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e garantire il recupero dei crediti erariali.

Il Ministero della Giustizia, con la circolare del 17 marzo 2026, ha fornito chiarimenti importanti sull'applicazione pratica di questa normativa, confermando l'estensione dell'obbligo a tutte le categorie professionali e anche ai compensi per prestazioni pregresse liquidate dopo il 15 giugno 2026